



COMUNE DI BASTIA UMBRA

(Provincia di Perugia)

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA HOCHBERG

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Bastia Umbra intende affidare, mediante concessione, la gestione dell'impianto natatorio coperto sito in Bastia Umbra Via Hochberg, comprensivo di tutte le aree verdi e pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e manutentive della struttura, degli spazi destinati a servizi complementari ed accessori (come da planimetria allegata al presente atto).

La concessione viene accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente capitolato.

La gestione prevede inoltre l'esecuzione di quanto verrà indicato nell'offerta qualitativo -tecnica ed, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione ed erogazione di acqua calda da eseguirsi mediante affidamento a terzo responsabile secondo la normativa vigente;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli altri impianti tecnologici;
- trattamento delle acque;
- pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
- manutenzione ordinaria programmata riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
- manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati in utilizzo;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici e di messa a terra, di sicurezza e assimilabili secondo normativa vigente e aggiornamento/rinnovo delle relative certificazioni;
- installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza da parte di personale/soggetti qualificati e aggiornamento/rinnovo delle relative certificazioni;
- cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
- organizzazione attività didattica promozionale e agonistica;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- assistenza bagnanti;
- attività di segreteria con personale all'uopo destinato
- attività di somministrazione alimenti e bevande (BAR).
- la voltura a carico del gestore di tutte le utenze necessarie al funzionamento.

Per la conoscenza dell'Impianto, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo - tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con essi compatibili, è obbligatorio effettuare sopralluogo nei tempi e nei modi indicati all'art. 9 del Disciplinare di Gara cui si rimanda.

Articolo 2 - Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due) decorrenti dal 20.09.2017 fino al 31.07.2019.

L'amministrazione comunale si riserva l'opzione di rinnovare il contratto agli stessi patti e condizioni per ulteriori anni 2 (due) secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Qualora alla data di scadenza del contratto di servizio relativo alla presente concessione non sia stato ancora individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la prosecuzione dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, agli stessi patti e condizioni, fino all'individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza.

Articolo 3 - Consegna dell' impianto.

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario. Dal verbale dovranno risultare lo stato di conservazione dell'impianto e delle sue strutture nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna per verifica eventuali danni da addebitarsi al Concessionario. L'usura dovuta al normale utilizzo dell'impianto non è da considerarsi danno. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale di riconsegna.

Articolo 4 - Canone

Il Concessionario dovrà corrispondere a favore dell'Amministrazione un canone annuo minimo posto a base di gara pari a € 30.000,00 (oltre IVA), su cui i concorrenti offriranno il miglior rialzo in sede di offerta economica.

A decorrere dal secondo anno di concessione, il valore del canone di aggiudicazione, potrà essere soggetto all'adeguamento ISTAT, rapportato all'indice del mese di dicembre dell'anno precedente. Il canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali di pari entità con scadenza 30 giugno e 31 dicembre.

Il valore annuo presunto della concessione è di circa € 500.000,00 (cinquecentomila) al netto di iva. Esso è costituito prevalentemente dai proventi degli ingressi, stimati in base alle tariffe attualmente in vigore ed al numero degli iscritti, nonché ai ricavi della gestione del Bar annesso alla struttura.

L'importo complessivo presunto per l'intero periodo di affidamento, compreso l'eventuale rinnovo, ammonta ad € 2.000.000,00 al netto di iva.

Articolo 5 - Principi generali del servizio

La Piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive, agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

- Finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
- La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

- Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
- Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza. Inoltre il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

Articolo 6 - Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

In caso di sciopero il concessionario è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata della sospensione del servizio. In ogni caso il concessionario deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dalla normativa in essere.

È comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

Articolo 7 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato, nonché le normative vigenti contemplano.

Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

La Piscina Comunale e le sue strutture devono funzionare dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo, secondo fasce orarie giornaliere non inferiori ad ore 9 dal lunedì al sabato.

È facoltà del concessionario incrementare le fasce orarie e i giorni di apertura dell'impianto.

Sarà consentita una chiusura nelle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Natale, S. Stefano e 31 dicembre.

Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

Articolo 8 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare deve garantire:

- a) la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei relativi servizi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
- b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con

particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superficie che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi. L'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire prodotti a basso impatto ambientale. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere privi di sostanze tossiche, rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità ecc) per tutte le attività di pulizia, igienizzazione e riassetto di ambienti, attrezzature, impianti ed aree esterne.

c) il trattamento dell'acqua delle vasche deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di impianti natatori pubblici. In particolare il concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 11 e ss.mm.ii. incluso l'obbligo di usare prodotti a basso impatto ambientale per il trattamento dell'acqua della piscina.

Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. L'analisi dei campioni deve essere effettuato presso un laboratorio individuato dal gestore. I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del gestore;

d) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici del polo natatorio e delle strutture annesse. N.B.: per manutenzione ordinaria si intende anche la sostituzione di porte, corpi lampade e illuminanti, apparecchiature sanitarie (es. rubinetterie, soffioni, copriwater, ecc.).

e) spese per personale, materiali di consumo e forniture di arredi e attrezzature;

f) pagamento delle spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza dell'impianto natatorio, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico; saranno a carico del concessionario tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;

g) l'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;

h) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che per lo svolgimento dell'attività;

i) una ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;

j) l'assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa (ivi compresa quella regionale) in materia di sicurezza per l'esercizio di impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso.

Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:

-il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera di educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell'impianto;

-il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica.

Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;

k) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;

l) una costante attività di informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;

m) predisposizione e aggiornamento del DUVRI se necessario alla luce della normativa vigente. Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo di esercizio. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie, diverranno di proprietà comunale e, al termine del contratto, dovranno essere consegnati in condizione di efficienza senza pretesa di alcun compenso, neppure a titolo di indennità o risarcimento da parte del Concessionario.

Articolo 9 - Oneri a carico del Comune

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale unicamente l'intervento di straordinaria manutenzione riguardante le verifiche straordinarie delle strutture e degli impianti, il rinnovo delle certificazioni in scadenza ad eccezione di quelle citate all'art. 1 del presente capitolato, la presenza di un componente dell'Ufficio in sede di ispezione degli Enti Verificatori (VVF, ISPESL, ASL, ecc). Spetta altresì al concedente la completa sostituzione di parti strutturali degli immobili, fatto salvo quanto previsto a carico del gestore dall'art. 8 lettera d) del presente capitolato.

Articolo 10 - Tariffe

Le tariffe di ingresso comprendono l'accesso e la fruizione dell'impianto, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici), l'illuminazione e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla.

Al gestore spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità, e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.

Le tariffe dei singoli corsi e/o attività saranno determinate dal concessionario tenendo conto degli standard di mercato relativi ad impianti natatori analoghi e comunicate formalmente all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio di ciascuna stagione.

Il tariffario, con validità stagionale, dovrà essere esposto al pubblico in luogo accessibile e in modo ben visibile.

Articolo 11 - Utilizzo degli impianti sportivi

Il concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio di informazione e prenotazione delle attività durante il periodo di apertura dell'impianto.

Il concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l'autorizzazione scritta dell'amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo. Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all'art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall'art. 19 del D.M. 6 giugno 2005 e ss.mm.ii.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

Articolo 12 - Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti

La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata da quanto proposto nell'offerta qualitativo - tecnica in sede di gara.

Il Comune, attraverso il Servizio Sport, si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente, con avviso anticipato di 15 (quindici) giorni, gli impianti sportivi, compatibilmente con l'attività programmata sull'impianto, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo, per un massimo di 3 (tre) giornate all'anno.

Articolo 13 - Programmazione dell'attività sportiva e assegnazione spazi

La programmazione annuale delle attività sportive previste nell'impianto deve rispettare i criteri e le linee guida del piano proposte dal concessionario in sede di gara.

Sulla base del predetto piano il gestore provvede annualmente ad assegnare gli spazi per le diverse attività. In particolare nei giorni e negli orari in cui è prevista nell'impianto natatorio, l'organizzazione dei corsi di cui al successivo art. 14, deve essere garantita la disponibilità di almeno n. 1 corsia per il nuoto libero. L'adozione da parte del gestore di un programma annuale delle attività che non rispetti il piano proposto in sede di gara ovvero variazioni anche temporanee allo stesso mirate a soddisfare esigenze nuove o momentanee degli utenti devono essere formalmente autorizzati dall'amministrazione comunale.

Articolo 14 - Corsi e attività di promozione sportiva

Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il gestore è tenuto a organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse agli impianti in gestione ovvero con gli stessi compatibili.

I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del gestore.

Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

Articolo 15 - Locali e attrezzature

Il Comune mette a disposizione del concessionario esclusivamente gli impianti sportivi di cui all'articolo 1 e i relativi impianti tecnologici.

I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

Articolo 16 - Manutenzione ordinaria

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'immobile in tutte le sue componenti edili, impiantistiche, strutturali e delle aree pertinenziali

all'interno della recinzione esistente, delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi nonché il decoro dei medesimi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel «Piano manutentivo» formulato dal concessionario in sede di gara. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza l'impianto nella sua interezza.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.

In caso di inadempimento circa gli obblighi sopraccitati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia preventivo avviso di sette giorni al gestore, salvo casi di somma urgenza, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali.

Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il gestore dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti.

Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Articolo 17 - Relazione sullo stato e sull'utilizzo degli impianti

Il concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente al Servizio Sport e all'Ufficio tecnico del Comune una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge.

La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione dell'impianto.

Dovranno anche essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione indicante l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi da parte delle società, la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti e di impianti e una relazione economico-finanziaria comprensiva dei costi e dei ricavi della gestione.

Articolo 18 - Corrispettivo di gestione

Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il gestore ha diritto:

- ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura.

- all'integrazione tariffaria corrisposta annualmente dal Comune per le attività sportive svolte esclusivamente da particolari categorie di utenza quali:

- Allievi della scuola dell'obbligo degli Istituti presenti nel territorio comunale;
- Utenti degli asili nido comunali e dell'infanzia;
- Utenti over 65 anni;
- Utenti portatori di disabilità;
- Donne in stato di gravidanza;

e il cui importo è stabilito in una percentuale massima del 60% della tariffa dovuta, tenendo conto della disponibilità di risorse nel Bilancio Comunale.

Spettano altresì al gestore i proventi dalla attività di bar / ristorazione e/o palestra e/o altra attività complementare compatibile con la concessione, merchandising, etc.

I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

Spettano inoltre al gestore i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo 20 del presente capitolato.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e misure previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione. La cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'Amministrazione;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Articolo 20 - Pubblicità

Il gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto con assunzione di tutti i relativi oneri. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

Articolo 21 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising

Il concessionario ha facoltà di assumere la gestione del servizio di Bar / ristoro ed a provvedere ad attrezzarne i locali a questo destinati, oltre che intraprendere attività collaterali.

Agli utenti singoli e alle società sportive può essere concessa l'introduzione nell'impianto natatorio di bevande e alimenti limitatamente alle necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate.

È facoltà inoltre del concessionario effettuare attività di merchandising del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento.

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.

L'esercizio di tali attività non darà luogo ad avviamento commerciale al quale il concessionario rinunzia espressamente.

Articolo 22 - Domicilio e responsabilità

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Bastia Umbra presso la Piscina Comunale. Presso tale domicilio l'amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) al quale l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento in concessione. (si veda anche art. 39 del presente capitolato).

Articolo 23- Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto - Disciplina del subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Se dichiarato in sede di gara, è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, appaltare le attività strumentali quali pulizie, manutenzione del verde, degli immobili e delle attrezzature degli impianti tecnologici, il servizio di ristorazione, palestra ecc.

In tal caso il concessionario rimarrà comunque responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dell'opera e delle prestazioni sub-affidate. Tale responsabilità si estende anche al regolare inquadramento del personale del subappaltatore sotto le condizioni normative e contributive del contratto di settore applicabile in relazione ai lavori da eseguire, nonché alla regolare copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il concessionario dovrà mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da dipendenti dell'impresa appaltatrice in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.

Articolo 25 - Divieto di cambio di denominazione

Il Concessionario è tenuto ad esercitare il servizio sotto la denominazione che sarà indicata dall'Amministrazione in tempo utile. È fatto divieto di modificare tale denominazione, pena l'immediata risoluzione del rapporto.

Articolo 26 - Controllo

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Servizio Sport del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Articolo 27 - Penalità

Il concessionario, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di capitolato concernenti il servizio stesso.

Le penali saranno rapportate alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- a) Inadempienze negli interventi di pulizia, di igiene degli impianti (compreso la conformità delle acque alle norme sanitarie), di mancato rispetto delle temperature dei locali e dell'acqua delle piscine, i cui parametri sono indicati da specifiche normative: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- b) Mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- c) Mancata manutenzione ordinaria degli impianti natatori: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- d) Interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario: da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 800,00, al giorno in rapporto al numero di ore di interruzione;
- e) Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni rilievo accertato;
- f) Nel caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite per la gestione dell'impianto natatorio, il Comune applicherà le seguenti penali:
 - a) mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi indicati in sede di gara e delle eventuali successive modifiche concordate con il Comune: € 100,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
 - b) mancato rispetto del numero minimo di giorni di apertura indicati in sede di gara e delle eventuali successive modifiche concordate con il Comune: € 200,00 per ogni giornata in meno. Non sono penalizzate le giornate d'apertura aggiuntive ed ulteriori rispetto a quanto concordato, ove tale deroga non costituisca violazione di altre norme regolamentari applicabili nel Comune;
 - c) mancato rispetto delle tariffe di ingresso comunicate ufficialmente dal concessionario: € 500,00 per ogni infrazione contestata e dimostrata in cui si sia accertata l'applicazione di tariffe aumentate; € 200,00 per ogni infrazione contestata e dimostrata in cui si sia accertata l'applicazione di tariffe agevolate a soggetti che non ne possono beneficiare;
 - d) mancata presentazione della relazione e rendicontazioni di cui all'art. 17 del presente Capitolato € 500,00 per ogni infrazione;

L'applicazione delle penali verrà preceduta da contestazione scritta, inviata con lettera a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni.

Le penali saranno decise dal dirigente responsabile del contratto entro i successivi 20 gg. e comunicate nell'atto riferito alla relativa decisione. Nella decisione si terrà conto delle circostanze, delle eventuali controdeduzioni del concessionario e della recidiva del comportamento contestato. Decorso 60 gg senza che il concessionario abbia impugnato il provvedimento avanti al Giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno applicate dal Comune. Tanto la riscossione della penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza sostenute da parte del concedente, si farà rivalsa mediante prelievo dalla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 gg., oppure, in alternativa, mediante riscossione a favore del Comune dell'importo nei termini indicati nell'atto comunale. Superate le 4 settimane di ritardo, il Comune applicherà un'ulteriore penale sull'importo dovuto a causa del ritardato pagamento, in base alle previsioni del vigente decreto ministeriale per gli interessi di mora relativi al Codice degli appalti.

L'applicazione delle penali di cui sopra è indipendente da eventuali altri diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune appaltante a causa dei ritardi.

Oltre all'applicazione delle suddette penali il Comune verificherà se sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione del contratto per colpa o inadempienza del concessionario.

Articolo 28 – Recesso e risoluzione del contratto

L'amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando il concessionario appalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- gravi violazioni dell'obbligo di curare le manutenzioni delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell'offerta presentata in sede di gara.

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare la concessione del servizio al secondo classificato nella procedura di gara se individuato ovvero, in via di urgenza, a trattativa privata ad altra ditta idonea che offra serie garanzie sino all'espletamento di altra gara. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Inoltre, come previsto all'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il Comune di Bastia Umbra può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere somme a titolo di risarcimento e/o equivalenti. Tale volontà andrà comunicata al soggetto aggiudicatario con PEC entro il mese di luglio e comunque prima dell'inizio dell'anno natatorio.

Articolo 29 - Fallimento, successione e concessione della ditta

Il consenso scritto dell'amministrazione comunale è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Articolo 30 - Assicurazioni

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per tutte le attività esercitate.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) copertura per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive, ludiche e ricreative nella struttura in gestione; compresa la responsabilità civile derivante dalla presenza del pubblico durante allenamenti e/o manifestazioni e l'organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti tutte le discipline svolte nella struttura in gestione;
- b) copertura della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- c) copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Bastia Umbra o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute.
- e) "rinuncia" a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di Bastia Umbra.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

- a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
- b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore, di terzi, e del Comune di Bastia Umbra, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.

Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" alla rivalsa nei confronti del Comune di Bastia Umbra.

Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.

Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.

La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Articolo 31 - Responsabilità

Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

È espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

Articolo 32 - Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo in danno del gestore, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dalla avvenuta interruzione.

Articolo 33 - Direzione del servizio

La direzione del servizio deve essere affidata a un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.

L'ufficio di direzione deve essere localizzato all'interno dell'impianto.

Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili del Servizio Sport dell'amministrazione comunale per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore di adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.

Articolo 34 - Organico del personale

L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere almeno quello dichiarato in sede di gara dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti a una diversa organizzazione del servizio richiesta e approvata dall'amministrazione comunale.

Il concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione comunale.

Articolo 35 - Personale

Il concessionario dovrà assicurare il servizio con personale qualificato.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

a) il nominativo del direttore di esercizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);

b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte.

Il concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.

Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

Articolo 36 - Vestiario

L'impresa deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro da indossare durante le ore di servizio, come prescritto dalle norme vigenti.

Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante la denominazione del polo natatorio, il nominativo del dipendente e la sua funzione.

Articolo 37 - Osservanza delle norme di C.C.N.L. previdenziali e assistenziali

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 38 - Obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Dovrà inoltre avere in servizio personale formato (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011); in caso di personale di nuova assunzione, dovrà impegnarsi alla formazione dello stesso, contestualmente all'assunzione o comunque entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Il personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà essere dotato di attestato di frequenza a specifico corso di formazione in corso di validità.

Il personale addetto alla gestione delle emergenze e lotta antincendio dovrà aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

In occasione della consegna dell'impianto verranno date le informazioni riguardo le strutture in affidamento come da art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il concessionario sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuta informativa e messa a conoscenza del corretto funzionamento e mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione ivi presenti.

Il gestore si impegna altresì a produrre specifico documento di valutazione dei rischi (DVR), in aggiornamento al proprio DVR, per la struttura dove verrà impiegato personale dipendente, con indicate le misure di prevenzione e protezione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione

delle emergenze, adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Le parti cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze lavorative. A tal fine verrà predisposto un documento di cooperazione e coordinamento, come previsto dal citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutti i luoghi interessati dal servizio oggetto del presente capitolato, il cui schema deve essere redatto dall'aggiudicatario.

Articolo 39 – Obblighi previsti dall'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall'art. 19 del D.M. 6 giugno 2005

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:

- controlli per prevenire gli incendi;
- istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli eventuali spettatori di cui all'art. 18 del D.M. in argomento;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed a controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e/o della Normativa UNI EN ISO 7010:2017, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio.

Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale, periodicamente aggiornata, per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
- degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

- l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
- le procedure per l'esodo del pubblico.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Art. 40 - Protocollo di Legalità

Il concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Bastia Umbra e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Perugia in data 27/02/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 41 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Perugia. È esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 42 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della ditta concessionaria.

Articolo 43 - Tracciabilità

Il concessionario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente procedura ed indicare la persona delegata ad operare su di esso.

Articolo 44 - Riservatezza dei dati

A norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel

rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente.

Articolo 45 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Allegati:

-Planimetria